

Liquidazione patrocinio a spese dello Stato e protezione internazionale: i criteri di Milano

Trib. Milano, sez. I, decreto 22 settembre 2015 (Est. Anna Cattaneo)

Spese di giustizia – Liquidazione patrocinio a spese dello Stato – Procedimenti in materia di protezione internazionale – Quantificazione del compenso

In materia di protezione internazionale, il compenso alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va quantificato tenuto conto della minima attività istruttoria e, in genere, della assenza di costituzione in opposizione della parte costituita, così potendosi applicare le riduzioni previste dall'art. 4 DM 55 del 2014, oltre alla dimezzamento degli importi, da operare di regola.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

DECRETO DI PAGAMENTO

Ex art. 82 D.P.R. 115/2002

letta l'istanza di liquidazione e la nota spese depositate dall'Avv. C.D. in data

visto il DM 55/2014 (in vigore dal 3 aprile 2014) e in particolare i "Parametri generali per la determinazione dei compensi" di cui all'art. 4,

rilevato che l'art. 4 prevede che i valori medi possano essere diminuiti fino al 50% e che per la fase istruttoria la diminuzione possa essere fino al 70%,

lette le "Tabelle parametri forensi", allegate al citato DM,

rilevato che il valore della causa è indeterminabile,

ritenuto di applicare lo scaglione minimo (da 26 mila euro) ai sensi dell'art. 5 co.6 del suddetto DM,

rilevato che l'art. 130 del D. Lgs. 115/2002 prevede che in caso di ammissione al gratuito patrocinio gli importi sono, di regola, ridotti della metà,

rilevato che la parte opposta non si è costituita,

visto che l'istruttoria si è limitata alla audizione del ricorrente ed alla produzione di documenti (causa in materia di protezione internazionale);

rilevato che nei presenti procedimenti la fase decisoria è estremamente ridotta,

richiamato l'art. 82 comma 1 parte seconda DRP 115/2002,

P.Q.M.

liquida l'importo di euro 800,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali forfetarie, oltre a Iva e Cpa come per legge da porre a carico dell'erario sul capitolo 1360.

ORDINA

alla Tesoreria Provinciale dello Stato, tramite il Funzionario Delegato del Tribunale di Milano di pagare l'importo liquidato

Milano 22/09/2015

Il Giudice